

bre e.a., di essere collocato in aspettativa senza retribuzione per la durata di un anno, con decorrenza dal 1° ottobre 1949, per sistemare urgenti interessi del fratello, gravemente malato.

Il Direttore generale, considerata l'urgenza dei motivi addotti, ha autorizzato il predetto impiegato a considerarsi in aspettativa dal 1° ottobre 1949, a norma dell'art. 29 del contratto collettivo di lavoro.

Il Comitato, prendendo atto della comunicazione del Direttore generale, ha espresso avviso favorevole.

Il Consiglio approva.

### b) - Situazione del fondo sussidi

Il Direttore generale ricorda che il Consiglio di amministrazione, nell'adunanza del 28 giugno 1949, autorizzò il Direttore generale a corrispondere al personale, collocato in aspettativa per malattia con lo stipendio ridotto, sussidi integrativi degli assegni mensili, prelevando le relative somme dal fondo sussidi stanziato per l'anno 1949 e riferendo periodicamente al Consiglio stesso circa le erogazioni effettuate a detto titolo, anche per ottenere la reintegrazione dello stanziamento.